

Comune di Favria (Torino)

**Statuto comunale - Modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/01/2010.**

*Art. 9 bis - Presidenza Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente del Consiglio Comunale per tutta la durata della legislatura ed è rieleggibile.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima seduta successiva alle elezioni, subito dopo la convalida degli eletti ed ha luogo, nella stessa seduta, per scrutinio segreto, in prima votazione, a maggioranza dei due terzi dei voti dei consiglieri assegnati, Sindaco compreso. Qualora nessun candidato ottiene la suddetta maggioranza, nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, Sindaco compreso. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede, nella medesima seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa ed a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
3. Con separata votazione e con le stesse modalità di elezione del Presidente di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale procede alla elezione del Vice- Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento. Nel caso di ulteriore assenza od impedimento del Vice- Presidente ed in occasione della discussione e votazione della mozione di sfiducia di cui al successivo comma 6, le funzioni di Presidente disciplinate dal presente articolo sono svolte dal consigliere anziano, così come individuato all'art. 13, comma 2, del presente Statuto. Nel caso che il Presidente sia espressione della maggioranza, il Vice- Presidente viene eletto, di norma, tra i Consiglieri di minoranza.
4. In sede di prima attuazione e con le modalità di votazione indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente possono essere effettuate nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore delle modifiche introdotte allo Statuto comunale dal presente articolo.
5. Avvenuta l'elezione, il Presidente assume immediatamente le sue funzioni e la seduta prosegue sotto la sua presidenza.
6. La decadenza dalla carica di Consigliere Comunale comporta l'automatica decadenza rispettivamente del Presidente e Vice-Presidente del Consiglio. Le dimissioni dalla carica di Presidente e Vice-Presidente del Consiglio sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente ed il Vice- Presidente del Consiglio possono essere revocati rispettivamente dalla carica quando vengono meno alle loro funzioni di terzietà e di garante del funzionamento dell'organo consiliare e compiono atti contrari alla legge, allo statuto o ai regolamenti, mediante mozione di sfiducia, presentata da almeno un/terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione deve essere votata per appello nominale e con rispettiva astensione obbligatoria del Presidente o Vice Presidente del Consiglio e si intende approvata se ottiene il voto favorevole di due/terzi dei componenti del consiglio. Nel caso non si raggiunga la maggioranza qualificata in prima votazione, la mozione può essere ripresentata da due/quinti dei consiglieri come sopra e dovrà essere discussa entro e non oltre 20 giorni dalla prima votazione e richiederà, per l'approvazione, la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso di approvazione della mozione, la revoca è immediata e il Consiglio Comunale può procedere alla contestuale rielezione del Presidente o del Vice-Presidente, sotto la Presidenza del Sindaco o chi lo sostituisce legalmente.
7. Quando si verifica la cessazione dalla carica del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio, per qualsiasi causa, e fatta salva la facoltà in caso di revoca prevista nel precedente comma, si procede alla rielezione il più presto possibile e, comunque, entro il termine di venti giorni. In caso

di contemporanea cessazione sia del Presidente che del Vice-Presidente del Consiglio, oppure fino a quando non viene esercitata la facoltà di nomina prevista dal presente articolo, le funzioni del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Sindaco.

8. Il Presidente del Consiglio, in conformità alle funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale in vigore:

- a) rappresenta e presiede il Consiglio Comunale;
- b) convoca il Consiglio Comunale, stabilendo l'ordine del giorno in accordo con l'ufficio di presidenza di cui al successivo comma 10, sentito il Sindaco; inoltre è tenuto ad acquisire preventivamente il parere della conferenza dei capigruppo se riscontra argomenti di particolare interesse o delicatezza oppure intenda procedere alla compilazione di un calendario delle sedute del Consiglio Comunale con cadenza periodica;
- c) dirige i lavori del Consiglio Comunale, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo consiliare;
- d) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri;
- e) cura la costituzione e coordina il funzionamento delle Commissioni consiliari;
- f) convoca e presiede la Conferenza dei Capi-Gruppo, sentito il Sindaco;
- g) assicura nei modi stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale;
- h) esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto, nonché quelle che il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in vigore assegna al Sindaco;
- i) sottoscrive, assieme al Segretario Comunale, gli atti del Consiglio Comunale.

9. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Presidente percepisce una indennità secondo le modalità e nei limiti fissati dalla legge

10. Il Presidente ed il Vice-Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza nel quale sono preventivamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza ed a quelli indicati nel precedente comma 8, lett. b). Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa il Segretario Comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, il suo delegato e possono assistere i funzionari comunali richiesti dal Presidente. Delle stesse riunioni viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario Comunale o di un altro funzionario dallo stesso designato.